

LUCIA MACCHIONE

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

KIRPAN IN ITALIA

- 1. Accenno al Sikhismo**
- 2. Chi sono i Sikh?**
- 3. Comunità italiane abitate da Sikh: le città di Pordenone e di
Vicenza**
- 4. Cos'è il Kirpan?**
- 5. Sentenze della cassazione e compatibilità con le norme
italiane**
- 6. Proposte di legge per regolamentare il Kirpan**
- 7. Sentenze di stati stranieri in materia di Kirpan: il caso del
Canada**
- 8. Conclusioni finali**

1. Accenno al Sikhismo:

L'etimologia della parola Sikhismo la ricaviamo proprio dalla parola "Sikh", che deriva dal sanscrito e vuol dire DISCEPOLO.

Il Sikhismo è una religione monoteista, che nasce nel XV secolo in villaggio che oggi è situato nello stato del Pakistan in seguito alla predicazione di Guru Nanak.

Il Sikhismo è la quinta religione per seguaci e ha visto nella sua storia susseguirsi dieci Guru, storia che oggi è racchiusa nel "Libro sacro della comunità" (Sri Guru Granth Sahin Ji), che definisce la guida spirituale, eterna e religiosa; questo libro veniva considerato un vero e proprio guru che racchiude tutta la storia sikh.

La religione si è sviluppata in tempi di persecuzioni religiose, portando fedeli convertiti dall'Islam e dall'induismo.

Hanno resistito all'islamizzazione forzata preservando la loro identità culturale e religiosa.

Proprio a causa di questa persecuzione venne istituita la fondazione del "Khalsa", come ordine per proteggere la libertà di coscienza e di religione.

La comunità Sikh invece fu riconosciuta negli anni del dominio britannico in India.

2. Chi sono i Sikh?

I credenti Sikh sono gli appartenenti alla religione del Sikhismo.

I Sikh sono devoti alle sacre scritture dei dieci guru che si sono succeduti nella storia.

Essi vivono principalmente nell'India del Nord- ovest e hanno un simbolo loro che prende il nome di "Khanda".

Ogni Sikh ha una serie di principi e dogmi che deve rispettare: anzitutto è proibito loro ogni tipo di dipendenza da sostanze, come alcol, tabacco, carne animale.

I membri sono poi tenuti all'osservanza di quelle che vengono chiamate le "cinque Kappa":

1. **KES:** per la religione sikh i capelli non devono essere tagliati perché rappresentano la perfezione della creazione divina.

I capelli non tagliati devono essere raccolti in un turbante o per i ragazzi in quello che viene chiamato "patka"; anche le donne devono coprire il capo e possono farlo o indossando un turbante o un pannovelo.

Si tratta di un simbolo che rappresenta la vita naturale, quella che nessuno può volutamente manipolare

2. **KANGHA:** costituisce un piccolo pettine di legno che simbolizza la cura e la pulizia personale, esso viene utilizzato due volte al giorno per tenere i capelli ordinati e sistemati

3. **KIRPAN:** oggetto rituale non offensivo, simbolo di integrità morale di rispetto
4. **KARA:** esso è un bracciale di metallo, simbolo invece di responsabilità e di fedeltà a Dio
5. **KACHEHRA:** simbolo di dignità e modestia, esso è un complemento di abbigliamento che copre le parti intime

Il simbolo più evidente per i Sikh è il loro **TURBANTE**, esso è un oggetto religioso che va ad indicare il rapporto tra il credente e Dio e la gratitudine che il fedele deve avere verso il Creatore.

Il credente Sikh deve coltivare poi le virtù di onestà, impegno nel lavoro, nei rapporti umani e nella condivisione con gli altri.

Nella religione Sikh, inoltre, non si trova una figura sacerdotale ma troviamo il “Granthi”, ossia il curatore del libro sacro e cioè l’uomo o la donna che compie il servizio divino quotidiano.

3.Comunità italiane e presenza di credenti Sikh:

Nonostante la nascita delle comunità Sikh in India, ad oggi possiamo contare migliaia di credenti in tutto il mondo, tra cui proprio l’Italia.

Proprio nella provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, troviamo una forte presenza di comunità Sikh.

Il primo sikh, assunto come operaio, approdò a Pasiano dove oggi sorge il tempio.

Egli fu il pioniere di un flusso che si intensificò molto negli anni, tanto che oggi in diverse zone della provincia di Pordenone troviamo credenti Sikh.

Come accennato, a Pasiano, sorge oggi il tempio della comunità sikh: qui ogni domenica si riuniscono fedeli di tutte le comunità limitrofe per la funzione religiosa.

L’edificio in cui oggi è situato il tempio era un ex fabbricato ad uso commerciale ed è oggi il cuore della comunità.

Una presenza forte la si può ritrovare anche nel comune di Monteforte D’Alpone, vicino Vicenza.

Anche qui migliaia di Sikh conducono la propria vita facendo lavori umili, come muratori, lavoratori in fabbrica, dipendenti comunali, mantenendo sempre viva la loro cultura e le loro tradizioni, ma anche integrandosi con la cultura italiana.

4.Cos'è il KIRPAN?

Il KIRPAN rientra tra le 5 K che il credente Sikh deve rispettare ed è un pugnale che il guru ordina al sikh di non staccare mai dal suo corpo.

Il Kirpan, quindi, è un oggetto rituale, non affilato né tagliente simile ad un coltello o una spada. Esso rappresenta l'onore.

Un Sikh deve sempre portarlo con sé perché egli è anche un soldato e quindi intervenire in qualsiasi momento se fosse necessario.

Il Sikh è un credente e prega il Creatore, ma essendo anche un soldato, se davanti a lui si compie una ingiustizia allora essa non deve essere da lui ignorata, il pugnale quindi viene utilizzato per difendere i deboli.

Questo pugnale, però, viene portato solo da persone battezzate e va tenuto sempre nella parte sinistra del corpo dentro al porta pugnale che è fatto di una stoffa particolare.

Senza il pugnale il Sikh non può vivere, esso è simbolo di preparazione al combattimento contro il male in qualsiasi momento.

5.Compatibilità dell'istituto con il diritto italiano

L'istituto del kirpan è stato oggetto di diverse pronunce da parte della cassazione penale italiana, tutte con più o meno la stessa linea di decisione: incompatibilità dell'istituto del kirpan con le norme italiane.

L'aspetto che si richiama maggiormente, come vedremo, è la **SICUREZZA PUBBLICA**, sottolineando che “la piena libertà di culto e propaganda, sancito dall'articolo 19 della costituzione, trova un limite nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica” (sentenza cassazione penale n.24739/2016).

Più nel dettaglio vediamo tre sentenze che ben definiscono le motivazioni della cassazione alla base di queste incompatibilità:

Cassazione penale sez. I, 24/02/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 16/06/2016), n.25163:

Questa sentenza è stata pronunciata a seguito di un ricorso proposto dallo stesso imputato, S.H., successivamente ad una condanna in primo grado presso il tribunale di Mantova per porto del KIRPAN all'interno di un ufficio postale.

Nel primo giudizio l'imputato era stato condannato ad una pena pecuniaria di Euro 2000 di ammenda per avere portato fuori dalla sua abitazione un coltello munito di lama lunga circa 8,7 cm, violando così la legge n.110 del 1975 e precisamente l'articolo 4 comma 2 della detta legge.

L'imputato ricorre per due motivi:

- Violazione di legge: con riguardo all'esclusione di un giustificato motivo nel possesso del coltello in un'auto individuabile nell'appartenenza dell'imputato alla elisione Sikh
- Vizio di motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della "natura esimente per fatto attenuato dalla lieve entità"

Nel considerato in diritto si evince che i **motivi del ricorso, esaminati congiuntamente, sono ritenuti infondati.**

La corte afferma infatti che **"giustificato motivo"** del porto di oggi come previsto dalla legge bn.10 del 1975 all'articolo 4 comma 2 ricorre solo quando "particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto" (ex plurimis, Sez. 1 n.4498/2008).

Visti tali criteri nella motivazione della sentenza la corte esclude che la natura religiosa del soggetto potesse giustificare il porto del coltello in un ufficio postale pubblico.

Sottolineando che **"la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, coi quali non possono entrare in contrasto (così come riconosciuto dall'art. 8 Cost., comma 2), nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone assicurata dalla disciplina delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere"**.

La corte, quindi, riconosce di non poter legittimare la condotta del ricorrente perché la manifestazione delle pratiche religiose trova un limite nella tutela primaria della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone.

Ma qui la corte evidenzia però un errore di diritto nella commisurazione della pena pecuniaria: al signor S.H. Er stat irrorata una pena illegale perché superiore rispetto al limite edittale vigente all'epoca.

La corte d'ufficio modifica l'importo sottolineando che alla data di commissione del fatto si applicavano i limiti edittali della pena pecuniaria originariamente previsti, ossia una misura minimo di Euro 52 e una massima di Euro 206 di ammenda.

La corte quindi "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in Euro 52 di ammenda; rigetta nel resto il ricorso".

La seconda sentenza riprende molto l'orientamento definito dalla sentenza n. 25163, basando la sua decisione sempre sulla prevalenza della tutela della sicurezza pubblica.

Cassazione penale sez. I, 01/03/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 14/06/2016), n.24739

Anche questa sentenza viene pronunciata a seguito di un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, in cui però il tribunale in composizione monocratica aveva assolto l'imputato S.T. dal reato di cui all'articolo 4 comma 2 della legge n.110 del 1975, ovvero per aver portato "fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico avente lama lunga cm. 9, utilizzabile per l'offesa alla persona"

Il tribunale dopo aver analizzato i fatti aveva deciso di assolvere l'imputato perché trattatosi di un oggetto, non affilato, il cui porto è avvenuto in presenza di un giustificato motivo e quindi concluse dicendo che il detentore andava assolto e vi fosse la restituzione del coltello.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Piacenza, lamentando una violazione dell'articolo 4 comma 2 della legge n.110 del 1975.

Egli sosteneva in primo luogo che la mancanza di affilatura della lama incide solo a rendere inidoneo il pugnale ad essere considerato arma propria (la cui destinazione naturale sarebbe l'offesa della persona), ma a classificarla come un'arma impropria, ma comunque questo non giustifica il porto fuori dalla propria abitazione.

Guardando all'aspetto religioso invece il Procuratore sostiene che il **giustificato motivo non possa essere desunto a posteriori ma deve essere espresso immediatamente e che occorre verificare la sussistenza di particolari esigenze.**

Quindi secondo il ricorrente il fatto che il Sikh debba portare con sé un pugnale, simbolo di lotta contro l'oppressione dei deboli e dell'ingiustizia, non sarebbe sufficiente a giustificare il porto d'armi fuori dall'abitazione.

Questo perché la libertà di culto e fede trova sempre limite nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica.

Il Procuratore, quindi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La corte afferma che il **ricorso è fondato**, in quanto la sentenza impugnata non ha compiuto una corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 4 comma 2 della legge 110/1975.

Nel considerato in diritto la stessa corte ribadisce di non poter escludere la rilevanza penale della fattispecie e che il **motivo religioso non possa essere usato come scriminante** non solo perché il motivo è dedotto a posteriori ma perché la libertà di culto e religione trova un limite invalicabile "nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica".

Si conclude, pertanto, con l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio in primo grado al tribunale di Piacenza.

Un'ulteriore sentenza da richiamare per sottolineare l'incompatibilità del KIRPAN con l'ordinamento italiano è

Cassazione penale sez. I, 31/03/2017, (ud. 31/03/2017, dep. 15/05/2017), n.24084

La sentenza si pronuncia sempre a seguito di un ricorso, in questo caso del tribunale di Mantova.

Lo stesso tribunale aveva condannato l'imputato S.J. alla pena di Euro 2000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 110/1975 perché "portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue caratteristiche".

Risultava dai fatti che l'imputato era stato trovato dalla polizia con indosso questo coltello alla cintura. Alla richiesta di consegnarlo l'imputato si è rifiutato giustificando che il suo comportamento si conformava con uno dei precetti della sua religione, il Sikhismo e secondo il giudice le usanze religiose identificavano una mera consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano avere l'effetto di abrogare una norma penale prevista ai fini di sicurezza pubblica.

Avverso questa sentenza l'imputato stesso presenta ricorso chiedendo l'annullamento per violazione dell'articolo 4 della legge 110/1975 e vizio di motivazione. Ritene che il porto del coltello debba essere giustificato secondo anche quanto previsto dall'articolo 19 della costituzione.

La corte dichiara il **ricorso fondato**.

La corte innanzitutto sottolinea che il reato contestato è punito, anche a titolo di colpa, con una mera contravvenzione e che esso è escluso in presenza di un giustificato motivo.

Procede poi ad elencare quali sono gli elementi che integrano l'esclusione di reato per giustificato motivo: il giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex multis, Sez. 1 n.4498 del 14.1.2008, rv. 238946)".

Nel caso specifico il soggetto fermato dalla polizia con alla cintura questo pugnale, dopo la richiesta della polizia di esibirlo e consegnarlo, si era rifiutato e giustificato sulla base del suo credo religioso e ha invocato a garanzia l'articolo 19 della costituzione.

Il collegio non ritiene che il simbolismo legato al porto del coltello possa costituire scriminante.

Sottolinea poi che in una società multietnica "se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo

sociale, il **limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.**”.

Definisce la corte che vi è l’obbligo per l’immigrato di dover conformare i propri valori al mondo occidentale e di dover verificare preventivamente la compatibilità dei suoi comportamenti con i principi dell’ordinamento italiano.

Dice la stessa corte: **“La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere”.**

Nessun ostacolo viene posto alla libertà di religione e al libero esercizio del culto, ma proprio la libertà invocata dall’articolo 19 incontra dei limiti stabiliti dalla legislazione: tutela della pacifica convivenza e della sicurezza, indicate nella formula di ordine pubblico.

Il collegio poi sottolinea che nello stesso senso si muove anche l’articolo 9

della convenzione europea dei diritti dell’uomo: “protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

Cita ancora una causa del 2013 in maniera di KIRPAN, la causa Eweida e altri contro Regno Unito, e la corte ha dimostrato che questo obbligo religioso non è assoluto ma può subire restrizioni.

Infatti, proprio in questo caso la corte ha riconosciuto la legittimità di limitare ai dipendenti di religione Sikh l’indossare turbanti o KIRPAN nei luoghi di lavoro e che i dipendenti stessi avevano accettato tale disposizione.

La corte conclude rigettando il ricorso e affermando il principio per cui nessun credo religioso può legittimare il porto d’armi o altri oggetti atti ad offendere in un luogo pubblico.

6. Disegni di legge in materia di KIRPAN

Vista l’opinione della giurisprudenza e la tendenza a non legittimare il porto del KIRPAN perché definito arma impropria e pericolo alla tutela primaria della sicurezza pubblica, il governo ha posto in essere alcuni disegni di legge per poter regolamentare il porto del KIRPAN nei luoghi pubblici.

Il senato, quindi, ha proposto il **DISEGNO DI LEGGE N.1910 del 2015.**

L’iniziativa era da parte dei senatori Comaroli, Divina e Consiglio.

Costoro sostenevano che visto l’arrivo e l’insediamento nel nostro territorio di numerose comunità che portano con loro la propria tradizione fosse necessario trovare un accordo con

queste comunità, le cui cultura potrà riversarsi inconciliabile con le norme in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Proprio per questo motivo essi sostenevano fosse di grande rilevanza trovare un **accordo che permettesse agli indiani Sikh di poter indossare il loro tradizionale KIRPAN**, un pugnale ricurvo che per la loro religione portano sempre con sé e che stava a simboleggiare l'impegno dei Sikh al rispetto di se stessi e della propria libertà spirituale.

Molti di questi credenti Sikh avevano anche già subito procedimenti penali proprio per il porto di questo pugnale, spesso sfociati in sentenze di condanna.

Il progetto nasce da un'iniziativa proposta dalla questura di Cremona e curato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e culminato nella produzione di un KIRPAN del tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche tecniche a farne un'arma letale da taglio.

Le caratteristiche di questo pugnale sostitutivo sono la sua INIDONEITÀ a procurare ferite da taglio, determinate dalla malleabilità della lega di cui è fatto e la contestuale IMPOSSIBILITÀ di affilarlo.

Questo disegno di legge permette di escogitare una soluzione che permetta ai fedeli Sikh di rimanere fedeli ai propri valori senza creare pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza, andando di fatto a tacere l'aspetto di "illegalità" che oggi vede circolare i Sikh con il pugnale.

L'oggetto è già stato sottoposto a varie comunità Sikh non solo in Italia, ma anche in Francia, Belgio, Regno Unito, che l'hanno giudicato idoneo ad assicurarle a finzione simbolo e rituale che questo pugnale costituisce.

Al primo comma del primo articolo di tale disegno, denominato "**Disposizioni in materia di porto di KIRPAN**", autorizza i cittadini o gli stranieri di confessione Sikh a portare il loro tradizionale pugnale, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite e l'impossibilità di affilarlo.

Il comma seguente definisce che è la direzione centrale degli affari generali della polizia di stato a giudicare l'inidoneità a produrre ferite e l'impossibilità di affilarlo e rilascia un'apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

Il terzo comma sempre con riguardo alla direzione centrale degli affari generali della polizia, sottolinea come questa debba assicurare la congruità del modello a soddisfare le finalità religiosa del Kirpan, acquisendo pareri da parte dei vertici di rappresentanza dei Sikh.

Al comma 4 si indica che questo KIRPAN deve essere dotato di un segno riconoscibile approvato dalla direzione centrale degli affari generali della polizia di stato, sul consenso dei vertici di rappresentanza dei Sikh.

L'ultimo comma invece afferma che il ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di Kirpan e di rilascio delle licenze per produrli e per commerciali.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

Questo disegno di legge è stato poi ripresentato dai medesimi senatori in data 24 marzo 2018 ed assegnato alla prima commissione permanente in sede referente, ma al momento non vi sono riscontri.

7. Sentenza dello stato del Canada in materia di Kirpan

Il **caso Multani**, analizzato dalla giurisprudenza canadese, è un esempio di come il legislatore sia riuscito a garantire tanto la sicurezza dell'ambiente scolastico, quanto il diritto del ragazzo a manifestare la sua libertà religiosa.

È un **caso emblematico di accomodamento**.

La vicenda vedeva questo bambino Multani che stava giocando nel cortile della scuola a Montréal quando il suo Kirpan cadde a terra.

Multani era un bambino di 12 anni di credenza Sikh ortodossa e dunque obbligato dalla sua fede a portare sempre con sé il Kirpan.

La famiglia e la scuola dopo l'accadimento cercano di trovare una forma di accomodamento che gli permettesse di continuare ad indossare l'articolo religioso, ma la scuola sosteneva il codice di condotta dell'istituto che proibiva il porto d'armi.

Come compromesso però venne proposto a Multani di **portare un Kirpan simbolico**, non pericoloso, **costruito o in plastica o in legno**.

Il caso arrivò alla corte suprema canadese che affrontò due questioni principali:

1. Se il divieto non violava la libertà religiosa, sancita nella carta dei diritti
2. Se la limitazione era ragionevole secondo quanto diceva il test di Oakes

La corte si pronuncia riconoscendo la sicurezza come obiettivo, ma dall'altra parte sostiene che il divieto totale si sproporzionato.

La decisione della corte è di accomodamento: permetterà allo studente di indossare un KIRPAN simbolico ma non lesivo, quindi un Kirpan cucito, sigillato e non visibile.

La questione canadese permette di vedere come il Canada rappresenta un modello di tutela delle minoranze, basato sull'accomodamento, ma nel rispetto della sicurezza pubblica.

8. Conclusioni finali

L'analisi di questo istituto e la sua compatibilità e tolleranza nell'ordinamento italiano è ancora controversa e per ora negata.

Dalle sentenze emerge molto forte la volontà dei giudici di tutelare la sicurezza pubblica, anche in virtù di quanto previsto dal codice penale e dalla legge n.110 del 1975, non esimendo quindi i portatori di Kirpan dall'essere condannati in vari procedimenti, anche se solo con una contravvenzione.

Alcuni spiragli di cambiamento potrebbero vedersi grazie al disegno di legge 1910/2015 presentato nella vecchia legislatura, ma per ora modificazioni o approvazioni non sono presenti restando il Kirpan un'istituto controverso.

9.Bibliografia:

<https://it.wikipedia.org/wiki/Sikhismo>

<https://unionesikh.it>

<https://www.culturasikh.com/italian/5k/>

https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/il-kirpan-e-la-cassazione-maneggiare-con-cura/

<https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/benvenuti-nella-terra-dei-sikh-nel-pordenonese-la-comunita-piu-grande-del-friuli-venezia-giulia-px7f99ke>

<https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2016/8-agosto-2016/viaggio-monteforte-paese-sikh-240779217829.shtml>

Cassazione penale sez. I, 31/03/2017, (ud. 31/03/2017, dep. 15/05/2017), n.24084

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=5354115&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=9&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false

Cassazione penale sez. I, 01/03/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 14/06/2016), n.24739

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=5064422&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false

Cassazione penale sez. I, 24/02/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 16/06/2016), n.25163

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=5067318&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false

<https://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Ddlpres/00967593.html>

<https://www.senato.it/legislature/18/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=49069>

Pagotto, T. (2024). Comparing law and religion judgments in the rise of judicial populism. The kirpan case-law in Italy and Canada as a case-study. Stato, Chiese E Pluralismo Confessionale.
<https://doi.org/10.54103/1971-8543/23046>